



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**  
**Capitaneria di Porto di BARLETTA**

(Via C. Colombo - Tel. 0883/531020 Fax. 0883/533400 – [cp-barletta@pec.mit.gov.it](mailto:cp-barletta@pec.mit.gov.it) – [www.guardiacostiera.gov.it/barletta](http://www.guardiacostiera.gov.it/barletta))

**ORDINANZA N° 04/2019**

***Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Barletta:***

- VISTA l'istanza avanzata in data 28/02/2019 con la quale il Sig. DEGENNARO Vincenzo, Titolare della omonima ditta con sede in Barletta in Via G. Savonarola, 10, richiede l'autorizzazione all'immersione e l'emissione di apposita Ordinanza per disciplinare i lavori subacquei di "ispezione per il recupero del relitto del pontile affondato e riposizionamento dello stesso nello specchio acqueo in concessione della "Port Service di de Toma F. & C.". Tale attività sarà effettuata a cura dal Sommozzatore in servizio locale DEGENNARO Vincenzo iscritto al n. 09 del registro sommozzatori del Compartimento Marittimo di Barletta;
- VISTA l'autorizzazione nr. 02/2019 in data 06/03/2019 rilasciata dall'Ufficio Locale Marittimo di Trani e pervenuta tramite il medesimo ufficio con nota prot. 3968 in data 08/03/2019;
- VISTI gli articoli 116 e 118 del Codice della Navigazione e articolo 204 del relativo regolamento di esecuzione (navigazione marittima) concernenti l'attività dei palombari in servizio locale;
- VISTO Il D.M. del Ministero Marina Mercantile in data 13.01.1979 e successive modifiche, relativo all'istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale;
- VISTA La circolare n°115 Serie II Titolo: Demanio Marittimo datata 26.01.1970 del soppresso Ministero della Marina Mercantile, Direzione Generale del demanio Marittimo e Porti;
- VISTO il Dispaccio M\_IT-porti/13073 dell'11.10.2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per i porti relativa alla liberalizzazione dell'attività di sommozzatore e palombaro;
- VISTO Il Regolamento Internazionale per Prevenire gli Abbordi in Mare del 1972 (COL.REG 1972) reso esecutivo con la Legge n. 1085 in data 21.12.1977;
- VISTI gli articoli 30, 81, 1164 del Codice della Navigazione e articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

**RENDE NOTO**

che dal giorno 13/03/2019 al giorno 04/06/2019, dalle ore 08:00 alle ore 17:00, nello specchio acqueo meglio evidenziato nello stralcio planimetrico allegato, parte integrante della presente ordinanza, saranno effettuate immersioni subacquee a cura del Sig.

DEGENNARO Vincenzo, citato in premessa, il quale eseguirà lavori di “ispezione e recupero del relitto del pontile affondato e riposizionamento dello stesso nello specchio acqueo in concessione della “Port Service di de Toma F. & C.”

## **ORDINA**

### **Articolo 1 - Interdizione dello specchio acqueo**

Nei giorni ed alle ore di cui al “RENDE NOTO” nello specchio acqueo interessato dai lavori che dovrà essere delimitato, a cura dell’operatore subacqueo, con idonee boe di segnalazione che al termine dei lavori dovranno essere prontamente rimosse:

- è vietato navigare, ancorare e sostare con qualunque unità;
- dovrà essere sospesa ogni attività che possa creare intralcio e/o nocimento all’operatore subacqueo durante l’espletamento dell’attività di che trattasi;

### **Articolo 2 - Obblighi e prescrizioni**

È fatto obbligo al Sig. DEGENNARO Vincenzo di osservare le prescrizioni dell’autorizzazione citata in premessa nonché accertarsi che le condizioni meteo marine siano tali da consentire lo svolgimento in sicurezza dell’attività in programma e a sospenderla qualora, il mutamento delle condizioni meteo o altra circostanza renda consigliabile tale decisione;

### **Articolo 3 - Condotta delle unità in prossimità dell’area interdetta**

Le unità in navigazione in prossimità dei punti di immersione dell’operatore subacqueo devono procedere prestando particolare attenzione e valutando l’adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

### **Articolo 4 - Dergoghe**

Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1 le Unità Navali della Guardia Costiera e delle altre Forze di Polizia in servizio o adibite ad altro pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all’area in ragione delle finalità istituzionali perseguite.

### **Articolo 5 - Sanzioni**


I contravventori della presente ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non integri una fattispecie diversa o di più grave reato e salve le maggiori responsabilità derivanti dall’illecito comportamento ai sensi degli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione

### **Articolo 6 - Disposizioni finali**

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’Albo dell’Ufficio, l’inclusione alla pagina “Ordinanze” del sito Istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/barletta](http://www.guardiacostiera.gov.it/barletta). -  
Emessa a Barletta, il 11/03/2019

Il Comandante  
C.F. (CP) Sergio CASTELLANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  
D.Lgs. 82/2005 s.m.e norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



AREA INTERESSATA DAI  
LAVORI SUBACQUEI